

**COMUNE DI LENTIAI
COMUNE DI LIMANA
COMUNE DI MEL
COMUNE DI TRICHIANA**

PROVINCIA DI BELLUNO

***REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE
AGRICOLE ED EXTRA - AGRICOLE***

Approvato con delibera C.C. n. 64 del 20.04.2015

Emanato dal Sindaco il 11.05.2015

Entrato in vigore il 22.05.2015

Sommario

Art. 1 - Finalità del regolamento.....	4
Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari.....	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria.....	5
Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	5
Art. 6 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari	6
Art. 7 - Distanze minime per i trattamenti fitosanitari	7
Art. 8 - Trattamenti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali	7
Art. 9 - Fase transitoria – preesistenze.....	8
Art. 10 - Comunicazioni	8
Art. 11 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	8
Art. 12 - Controllo e sanzioni	8
Art. 13 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	9
Art. 14 - Revisione e aggiornamento	9

Premesso che:

1. L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga"¹.
2. Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. In più all'art. 2, comma 3, recita: "Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche."
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, la direttiva n. 128 impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogni qualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli.
4. Con Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, individuante politiche e azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.
5. La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1379 del 17/07/2012 (Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010) individua le prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari da seguire nelle diverse fasi. Le Amministrazioni comunali - sulla base dei documenti proposti - potranno disporre eventualmente, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
6. Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni; nella sua analisi della tendenza della contaminazione si evidenzia che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].".
7. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento riconosce al territorio della Provincia di Belluno elevato valore sotto il profilo paesaggistico, ecologico e del territorio rurale, individuando, tra le valenze ambientali, oltre alle aree nucleo della rete ecologica regionale (siti Natura 2000), corridoi ecologici, ambiti di "agricoltura mista a naturalità diffusa" e "prati stabili";
8. il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua inoltre i componenti della rete ecologica provinciale, tra cui le "aree di collegamento ecologico" con la finalità di:
 - a. tutelare le aree agricole di pregio mantenendone le biodiversità e le specificità delle produzioni agricole di pregio, coniugando gli aspetti economico-produttivi a quelli paesaggistici ed ambientali;
 - b. incrementare la funzione dello spazio agricolo come zona di transizione attraverso la diffusione nelle aree periurbane di sistemi semi-naturali (siepi, boschetti, stagni, ecc.) caratterizzati da specie autoctone e funzionalità ecologica;
 - c. promuovere la qualità ecologica e paesaggistica delle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, attraverso la realizzazione di sistemi semi-naturali che possano contribuire alla funzionalità della rete ecologica.
9. In provincia di Belluno l'attività agricola prevalente è l'allevamento bovino connesso alla produzione di latte. Nel territorio agricolo prevale la coltivazione foraggera, costituita per la maggior parte da prati stabili. In Valbelluna, particolarmente nella Sinistra Piave, viene confermata questa tipologia produttiva; la percentuale maggiore di territorio non urbanizzato è coperta da boschi, seguita dai prati permanenti e dai pascoli: ne consegue che la maggior parte delle superfici è caratterizzata da una forte naturalità e da un ridotto apporto di prodotti chimici di sintesi.

10. Il territorio della Sinistra Piave in Valbelluna è inoltre interessato da 6 zone classificate “Natura 2000”² (in base a quanto stabilito dalla “Direttiva Habitat” 92/43/CEE e dalla “Direttiva Uccelli” 79/409/CEE); esso pertanto è caratterizzato da una elevata fragilità e sensibilità dal punto di vista ambientale;

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. L’Amministrazione Comunale individua nella agricoltura non intensiva, nell’agricoltura biologica, nell’applicazione della tecniche di difesa integrata³ e negli approcci alternativi con metodi non chimici le maggiori garanzie per la conservazione e la tutela della biodiversità, della salute dei cittadini e del paesaggio.

Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari (di seguito anche indicati come PF), chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole. In ogni caso il presente regolamento si applica anche in tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali, le autostazioni, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
3. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall’autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfezione, derattizzazione e simili.
4. Gli obblighi connessi:
- alle modalità di manipolazione e stoccaggio e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari⁴,
 - ai controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari,
 - all’applicazione dei principi generali della difesa integrata obbligatoria,
- sono disciplinati ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012, recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro d’azione comunitaria ai dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” e s.m.e i.
5. Le modalità relative:
- alla pianificazione dei trattamenti,
 - alla preparazione delle miscele ed il trasferimento in capo,
 - alla esecuzione del trattamento,
 - alla gestione del registro dei trattamenti,
 - alle operazioni successive al trattamento.

sono normate secondo quanto previsto dall’allegato A (indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 17 luglio 2012 e s.m.e i., salvo diverse disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 - Definizioni

- E’ considerato “**Centro abitato**” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico. Per il Comune di Lentiai, i perimetri dei “Centri abitati” sono definiti dalla DGC (n.39 del 03.03.1994) e ss.mm..
- Si definiscono “**Aree di attenzione**” tutte quelle zone verso le quali si deve avere particolare considerazione, ossia strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, aree destinate al ricovero di animali, apiari, terreni coltivati secondo tecniche di agricoltura biologica da aziende certificate biologiche, aree coltivate a scopo produttivo e/o per l’autoconsumo -in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi- quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l’alimentazione umana ed animale.
- Si definiscono “**Aree di protezione**” tutte quelle zone che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia edifici pubblici, edifici privati sede di stabile residenza, corsi d’acqua, sorgenti d’acqua, specchi lacustri, fiumi, pozzi, canali;
- Si definiscono “**Aree ad elevata protezione**” quelle aree, frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative,

2 - ZPS IT3230032 “Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane”, SIC IT3230067 “Aree palustri di Melere – Monte Gal e boschi di Col d’Ongia”, SIC IT3230068 “Valpiana – Valmorel (aree palustri)”, SIC IT3230088 “Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba”, SIC IT3240003 “Monte Cesen”, ZPS IT3240024 “Dorsale prealpina tra Valdobbadiene e Serravalle”)

3 - Come definita dall’art. 3, comma 1, punto m), del DLgs 150/2012

4 - Vedasi l’allegato 2 al presente regolamento

strutture scolastiche e cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, strutture sanitarie e superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio⁵.

5. Si definiscono **“Aree di tutela assoluta”** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs n. 152/2006 art. 94).
6. Si definiscono **“Aree di rispetto”** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. (D.lgs n. 152/2006, art. 94).

Art. 4 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti o provvedimenti emanati dall'Autorità competente (Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari).
 - c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.

Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 6 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio.
2. Dal 01/01/2015 e comunque, se successiva, dalla data di esecutività del presente regolamento, è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di prodotti fitosanitari e/o ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), e classificati T (tossico) o definizioni equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici.
3. A partire dalla stessa data di cui al punto precedente è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di prodotti fitosanitari e/o ad attività erbicida classificati Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).

⁵ - Come definito dal PAN, punto A.5.6: “misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”

4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime di cui ai successivi commi ed all'art. 7, per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatìa, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al comma precedente in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.
5. I trattamenti con PF e loro coadiuvanti effettuati con l'elicottero o altri mezzi aerei sono vietati. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari regionali e/o dei competenti enti sovraordinati.
6. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso (allo sfalcio) in fioritura. Come previsto dal Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, sono altresì vietati sulle alberate stradali i trattamenti con insetticidi ed acaricidi durante la fase di fioritura.
7. All'interno delle zone classificate "Centro abitato" ed in tutte quelle aree specificatamente identificate che la pianificazione urbanistica vigente considera possibili aree di espansione urbana è vietato l'utilizzo dei PF da parte degli utilizzatori professionali. Fatto salvo quanto previsto dal PAN⁶, in tali aree sono concessi esclusivamente interventi da parte di ditte affidatarie di servizi di giardinaggio su piante ornamentali, le quali su richiesta devono dimostrare di non potere utilizzare mezzi alternativi (diserbo meccanico e fisico,...), di aver scelto i formulati a minore tossicità, di aver informato i residenti e di utilizzare attrezzature per le quali non vi sia effetto deriva rilevabile.
8. E' fatto divieto eseguire trattamenti con PF da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
9. All'interno delle zone classificate a bosco ed assimilate ai sensi del DLgs 227/2001 è vietato l'utilizzo dei PF. E' fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari emergenze fitosanitarie e conservazionistiche, previo nulla osta da parte dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari.
10. Nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla L. n. 394/1991 ed alla L.R. 40/1984, è vietato l'impiego dei PF, fatti salvi i casi di trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche o di trattamenti di diserbo su colture erbacee, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento;
11. Nelle "Aree di rispetto" relative ai punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, come individuate da apposito provvedimento regionale, è vietato l'utilizzo dei PF. In mancanza di diversa limitazione, l'area di rispetto ha un'estensione di **200 metri** di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
12. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a) di utilizzare tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento;
 - b) di non irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo.
 - c) di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano le "Aree di attenzione", le "Aree di protezione", le "Aree ad elevata protezione", le "Aree di tutela assoluta" e qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario;
 - d) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - e) di irrorare il filare, quando questo è collocato in prossimità del confine del fondo, solamente verso l'interno del fondo;
 - f) di effettuare i trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 10.00), in cui è massima l'umidità relativa dell'aria, nel caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici;
 - g) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - h) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - i) di evitare il trattamento in condizioni di temperature elevate.
13. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

⁶ Si evidenzia in particolare il punto A.5.6 "misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili"

Art. 7 - Distanze minime per i trattamenti fitosanitari

1. Nella fascia di **100 metri** dalle “Aree ad elevata protezione” (aree frequentate da soggetti vulnerabili), è vietato l’utilizzo di PF. Fermo restando il rispetto delle distanze previste, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con qualsiasi mezzo, nella fascia compresa tra **100 e 200 metri** degli appezzamenti adiacenti le “Aree ad elevata protezione” è consentita esclusivamente nell’orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono ed in ogni caso prima delle ore 7,30 del mattino e dopo le ore 18,00 pomeridiane.
2. Nella fascia di **30 metri** dalle “Aree di protezione”, è vietato l’utilizzo dei PF.
3. Nella fascia di **20 metri** dalle “Aree di attenzione”, è vietato l’utilizzo dei PF.
4. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad elevata protezione”, 20 metri in prossimità di “Aree di protezione” e 10 metri in prossimità di “Aree di attenzione”.
5. Nel caso di trattamenti fitosanitari eseguiti secondo il metodo biologico da aziende certificate biologiche o in conversione, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad elevata protezione”, 20 metri in prossimità di “Aree di protezione” e 10 metri in prossimità di “Aree di attenzione”.
6. Nel caso di trattamenti in serra e/o interventi di diserbo o di geodisinfestazione, quando necessari, su colture erbacee, le distanze di cui al presente articolo si riducono rispettivamente a 30 metri in prossimità di “Aree ad elevata protezione”, 10 metri in prossimità di “Aree di protezione” e **5 metri** in prossimità di “Aree di attenzione”.

Art. 8 - Trattamenti fitosanitari da parte di utilizzatori non professionali

1. Fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 6 e di quanto previsto dal PAN⁷, nel caso di trattamenti effettuati da parte di utilizzatori non professionali a distanze inferiori a quelle indicate all’articolo 7, anche all’interno delle zone classificate come “centro abitato”, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con le seguenti modalità:
 - a) l’irrorazione deve essere effettuata esclusivamente verso l’interno del campo;
 - b) l’irrorazione deve essere effettuata con l’uso di attrezzature manuali a pressione moderata inferiore a 10 bar, quali: lance azionate a mano a pressione moderata, irroratrici a spalla, altri mezzi con caratteristiche similari;
 - c) è fatto divieto di utilizzare PF: a meno di 1 m dal confine con proprietà altrui su colture erbacee; a meno di 5 m dal confine con proprietà altrui su colture arboree.

Art. 9 - Fase transitoria – preesistenze

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 7, nel caso di trattamenti effettuati da parte di utilizzatori professionali su impianti di colture permanenti (frutteti e vigneti) preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e situati a distanze inferiori a quelle indicate all’articolo 7, l’effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con le seguenti modalità:
 - a. i filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell’eventuale filare posto a confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici a tunnel con recupero.
 - b. Nei rimanenti filari i trattamenti sono da eseguirsi esclusivamente:
 - b.i. con macchine che irrorano verso l’interno dell’appezzamento,
 - b.ii con macchine a ventilatore spento,
 - b.iii con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell’uscita dell’aria verso l’esterno dell’appezzamento oggetto del trattamento,
 - b.iv con macchine irroratrici a tunnel con recupero.
 - b.v manualmente,
 - c. devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento, realizzazione di una siepe, ...
2. Quando si tratta in prossimità di abitazioni è fatto obbligo avvisare i residenti affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso: chiudere le finestre, raccogliere panni stesi, non sostare nelle vicinanze dell’appezzamento. Vanno comunicati anche i prodotti impiegati ed i relativi tempi di rientro (o tempo di accesso)
3. Nel caso di rinnovo degli impianti di colture permanenti (vigneti e frutteti) che non rispondono alle distanze ed alle regole definite dal presente regolamento, dovranno essere adeguati ai nuovi parametri ed alle nuove regole.
4. Per rinnovo di frutteto o vigneto si intendono tutti quegli interventi che all’interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire anche solo parzialmente delle piante, nonché gli interventi riguardanti i filari confinati con le strade comunali.

7 - Si evidenzia in particolare il punto A.5.6 “misure per la riduzione dell’uso o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”

Art. 10 - Comunicazioni

1. È fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e secondo quando previsto in etichetta.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari nocivi (Xn) ed irritanti (Xi) vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato visibile dall'area sensibile, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO⁸" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso). Qualora l'area da trattare sia attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio e alla fine dei medesimi.
3. Nei casi di trattamenti eseguiti nell'ambito di attività professionale, agricola od extra agricola, in prossimità delle abitazioni è necessario avvertire i residenti affinché abbiano il tempo di adottare le precauzioni del caso: chiudere le finestre, raccogliere panni stesi, non sostare nelle vicinanze dell'appezzamento.

Art. 11 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale. Per i trattamenti effettuati in serra, oltre a tutte le indicazioni riportate per le operazioni di rientro in pieno campo, assicurarsi di aver ben ventilato la serra prima di entrarvi.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 12 - Controllo e sanzioni

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, spetta ai Comuni prevedere adeguate forme di controllo attraverso idoneo personale di vigilanza, in ordine al rispetto delle disposizioni regolamentari comunali adottate in materia di PF.
2. Alla Polizia municipale potranno essere segnalate le trasgressioni alla normativa sul corretto impiego dei PF di cui al D.Lgs. 17.3.1995 n. 194 e al DPR 23.4.2001 n. 290 circa stati di fatto e/o comportamenti che espongono al rischio di danni a persone, animali o cose.
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa al presente Regolamento è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Fatto salvo quanto previsto da norme statali e regionali e le eventuali sanzioni penali in materia, per le rimanenti violazioni al presente regolamento comunale si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. n. 267/2000 art. 7 e s.m. da 25,00 euro a 500,00 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 del DLgs 150/2012 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
6. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal DLgs 150/2012 è disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la richiesta di sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 del DLgs 150/2012⁹ ed all'allegato I, parte C del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Art. 13 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal sindaco o dal Responsabile del Servizio competente. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

8 - Vedasi l'allegato 3 al presente regolamento

9 - Vedasi l'allegato 4 al presente regolamento

Art. 14 - Revisione e aggiornamento

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione ed aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per l'approvazione.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO

A

Acaricida: prodotto idoneo per il controllo degli acari.

Acropeto: movimento, in una pianta, dal basso verso l'alto.

Acuprico: anticrittogamico non rameico.

Adulticida: prodotto idoneo impiegato contro i parassiti animali nel loro stadio di adulti.

Aficida: prodotto idoneo impiegato per il controllo degli afidi.

Agricoltura biologica: rappresenta un metodo di produzione compatibile con l'ambiente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloruri) che possono essere impiegati. Tale tipo di agricoltura è stata regolamentata a livello comunitario per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il Regolamento n. 2092/91/CE. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Regolamento n. 834/2007/CE, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).

Agrofarmaco: sinonimo di "prodotto fitosanitario".

Alghicida: prodotto impiegato per combattere le alghe.

Anticrittogamico: PF che ha la proprietà di combattere le crittogame. Si distinguono in antimicotici (combattono i funghi) e antibatterici (combattono i batteri).

Antideriva: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria per diminuire l'effetto deriva. Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antidoto: sostanza o cura che viene fatta per neutralizzare l'effetto di un avvelenamento da fitofarmaci in genere somministrabile da un medico.

Antievaporante: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria dopo il trattamento.

Antigerminello: prodotto ad azione erbicida che controlla le infestanti nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione dei semi e la fase di plantula.

Antigermogliante: fitoregolatore capace di impedire la germogliazione (ad esempio dei tuberi di patata).

Antischiuma: additivo capace di impedire la formazione di schiuma durante la preparazione delle miscele antiparassitarie.

Antisporulante: prodotto che agisce sui funghi impedendo che questi differenziano i loro organi di disseminazione.

Assuefazione: si manifesta quando gli insetti, gli acari o i funghi diventano resistenti ad una determinata sostanza attiva a seguito di trattamenti ripetuti.

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.

Attrattivo sessuale: si dice di particolari prodotti che emanano il caratteristico odore delle femmine per richiamare il maschio della stessa specie. Tali sostanze costituiscono la base per l'attuazione di programmi di lotta integrata che prevedono l'uso di trappole innescate con tali prodotti, per il monitoraggio e la definizione di soglie di intervento per le specie dannose delle colture agricole, come pure per la messa in atto di tecniche di difesa basate sulla cattura in massa e la confusione sessuale.

Ausiliare: organismo utile che esplica la propria attività ostacolando lo sviluppo delle popolazioni di insetti e acari dannosi all'agricoltura. Gli ausiliari sono costituiti soprattutto da artropodi (indicati con il nome di entomofagi) e da entità patogene (funghi, virus e batteri).

Azione di copertura: azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; è soggetto al dilavamento.

B

Bagnante: coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassitaria favorendo, in pratica, l'aumento dell'area che una determinata quantità di liquido può ricoprire, favorendo una più regolare distribuzione del PF.

Basipeto: movimento, in una pianta, dall'alto verso il basso.

Battericida: PF impiegato per il controllo dei batteri.

Biocida: si intende il principio attivo e il preparato contenente uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati.

Brachizzante: composto organico di sintesi, usato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle piante allo scopo di ridurne la taglia e di favorirne l'irrobustimento e l'attività produttiva. I brachizzanti agiscono inibendo i fattori naturali di crescita che regolano l'allungamento cellulare.

Buona pratica: si intende la modalità di lavoro che tiene conto delle proprietà dei formulati utilizzati, delle caratteristiche delle macchine e dell'irroratrice, dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della formazione degli operatori addetti. Con il concetto di "buona pratica" si intende quindi una modalità di lavoro nella quale, in base alla valutazione condotta ed agli eventuali interventi migliorativi effettuati, il rischio possa essere considerato ragionevolmente basso e quindi accettabile.

C

Captaspore: apparecchiatura idonea per il monitoraggio delle spore di funghi presenti nell'aria.

Cattura massale: metodo di lotta basato sul contenimento della popolazione di fitofagi mediante l'impiego di trappole a feromoni in grado di catturare un numero elevato di individui.

Cicatrizzante: fisiofarmaco in grado di favorire la formazione del callo di cicatrizzazione nelle ferite provocate dalla potatura, da un innesto o da traumi su piante legnose.

Citotropico: si dice di un PF che effettua una penetrazione superficiale negli organi della pianta limitata ai primi strati di cellule sottostanti l'epidermide senza venire quindi traslocato.

CL 50 (concentrazione letale 50): indica la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali sottoposti a trattamento sperimentale. Viene espressa in parti per milione (ppm).

Coadiuvante: sostanza priva di attività biologica che, se aggiunta alla formulazione di un prodotto fitosanitario ne migliora l'azione.

Coformulanti: le sostanze o i preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un PF o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti

Compatibilità: determina la possibilità o meno di unire due o più PF in una miscela senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti.

Concentrazione: quantità di sostanza attiva contenuta in un determinato PF (g/l, g/Kg).

Concentrazione d'impiego: quantità di principio attivo o di PF nell'unità di volume o di massa di una miscela antiparassitaria al momento dell'impiego (g o ml/hl, Kg o l/ha).

Concia: trattamento ai semi allo scopo di prevenire l'attacco di parassiti animali e vegetali.

Confusione sessuale: il metodo consiste nel diffondere nell'aria il feromone sessuale che emette la femmina di ogni specifico insetto bersaglio, in misura tale da impedire al maschio di localizzarla e di fecondarla. Il mancato accoppiamento determinerà una popolazione di insetti assai diminuita e di conseguenza un minor danno ai frutti.

Controllo funzionale: insieme delle verifiche e dei controlli che serve a valutare la corretta funzionalità di una macchina irroratrice.

Copertura: si dice di un PF che esercita la sua azione soltanto sulle superfici vegetali su cui è presente; non penetra negli organi della pianta, è dilavabile e degradabile dagli agenti atmosferici.

Cuprico: anticrittogamico a base di rame (ossicloruro, solfato di rame, ecc.).

D

Degradazione: passaggio di una sostanza inorganica o organica da una forma complessa ad una più semplice; questo processo può essere il risultato dell'azione di microorganismi, acqua, aria, luce solare od altri agenti.

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione la miscela antiparassitaria, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato.

Diagnosi: individuazione di una malattia.

Difesa integrata: si intende l'attenta considerazione di tutti i metodi di difesa fitosanitaria disponibili e conseguenti integrazioni di appropriate misure intese a mantenere l'uso dei PF a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o minimizzino i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Disciplinare di produzione integrata: sono delle norme tecniche predisposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da

adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Diserbante: detto anche erbicida, sono sostanze utilizzate per il controllo delle malerbe o piante infestanti.

DL 50 (Dose Letale 50): indica la quantità di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali sottoposti a trattamento sperimentale. Viene espressa in milligrammi di sostanza attiva per ogni Kg di peso dell'animale di laboratorio.

Dose d'impiego: la dose di PF distribuibile per unità di superficie (viene espressa in kg/ha). Talora impropriamente la dose di impiego viene riferita alla quantità d'acqua (gr/hl), oppure viene espressa in percentuale sulla medesima.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata alla protezione personale del lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza durante il lavoro.

Dry Flowable (DF): formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

E

EC: concentrato (liquido, soluzione) emulsionabile.

Emulsione: formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.

EG: granuli emulsionabili.

Endoterapico: sostanza che esplica la sua azione all'interno degli organi delle piante trattate.

Erbicida: sinonimo di diserbante.

Erbicida di pre-emergenza: erbicida che viene distribuito a scopo preventivo, prima del prevedibile verificarsi dell'emergenza di una coltura agraria.

Erbicida di post-emergenza: erbicida che viene distribuito dopo l'emergenza della coltura agraria.

ES: emulsione per trattamento ai semi.

Esofarmaco: PF che svolge la propria azione all'esterno degli organi delle piante.

Etichetta: insieme delle indicazioni commerciali, tecniche e tossicologiche dei PF, incollata o stampata direttamente sulla confezione.

EW: emulsione acquosa.

F

Feromone: sostanza volatile secreta dall'organismo animale, che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della medesima specie.

Fitofarmaco: sinonimo di "prodotto fitosanitario".

Fisiofarmaco: prodotto in grado di prevenire o curare le fisiopatie.

Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi, ecc.

Fitoregolatore: sostanza capace di controllare e regolare l'accrescimento delle piante. Si tratta di sostanze prodotte dalle stesse piante per regolare i processi fisiologici. Lo stesso termine viene utilizzato per quei prodotti chimici ottenuti per sintesi che agiscono in maniera analoga, regolando l'attività vegetativa di molte specie di piante, inibendo o modificando taluni processi fisiologici.

Flowable: sono sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in un veicolo acquoso (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Rispetto alle polveri bagnabili sono più funzionali in quanto si disperdono bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.

Formulato: indica la formula del PF pronto all'acquisto. Può essere composto da una o più sostanze attive in percentuali diverse, coadiuvanti e inerti e può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, prodotto solubile, pasta, ecc.

Fumigante: PF che se distribuito in ambienti chiusi o nel terreno a contatto con l'aria, si trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti vegetali.

Fungicida: sostanza attiva in grado di controllare le infezioni fungine.

G

Geodisinfestante: prodotti utilizzati per la disinfestazione del terreno.

Granulare: formulazione solida, pronta all'uso, costituita da granuli (particelle) da disperdere nell'acqua.

Graminicida: diserbante attivo contro le malerbe appartenenti alle graminacee.

Granuli idrodispersibili: si dice di un formulato secco a microgranuli che si disperde facilmente in acqua.

H

Habitat: l'insieme dei caratteri ambientali, climatici, geologici, geografici ecc. che favoriscono l'insediamento di una data specie animale o vegetale.

I

Idropatia: alterazione causata da squilibri idrici.

Impolveratrice: macchina adibita a trattamenti con polveri.

Incompatibilità: impossibilità di uso congiunto di due o più PF. In caso di mescolanza di più prodotti, sono inoltre possibili fenomeni di citotossicità.

Incubazione: intervallo di tempo che intercorre tra il contatto con l'agente infettivo e la comparsa dei sintomi.

Infestazione: invasione in un'area coltivata o in un luogo localizzato da parte di animali o di piante nocive.

Infezione: penetrazione e sviluppo, in un organismo vegetale, di germi patogeni detti infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti sani di una pianta, provocano fenomeni patologici.

Insetticida: sostanza attiva che ha la proprietà di contenere o estinguere un'infestazione di insetti dannosi.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.

L

Larva: il primo stadio di sviluppo degli insetti che depongono le uova. E' soggetta a metamorfosi.

Larvicida: prodotto attivo contro lo stadio larvale di un insetto.

Limacida: prodotto idoneo per il controllo di lumache e chioccioline.

Limite Massimo di Residuo (LMR): rappresenta la dose massima ammissibile di residuo all'interno della derrata che non risulta dannoso per il consumatore.

Lepidotteri: ordine di insetti (farfalle) caratterizzati da quattro ali coperte da sottilissime squame, zampe molto esili e apparato boccale spesso dotato di proboscide.

Liscivazione: processo per cui gli elementi solubili del suolo per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi.

Lotta antiparassitaria: l'insieme delle azioni volte a contenere la diffusione dei parassiti animali o vegetali che danneggiano le colture.

Lotta chimica (a calendario): si basa sostanzialmente sull'intervento con trattamenti cautelativi ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della soglia di intervento o del rischio reale di sviluppo della malattia.

Lotta chimica guidata: la lotta guidata ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzare la difesa chimica introducendo il concetto di *soglia di intervento o soglia economica*. In pratica il trattamento viene effettuato solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. Se il danno arrecato alla coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.

Lotta integrata: la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, culturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.

Lotta biologica: la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: *Fitoseidi*, *Encarsia*, ecc.

M

Meccanismo d'azione: modo in cui la sostanza chimica interferisce con i processi vitali degli organismi.

Micelio: corpo vegetativo dei funghi formato da numerosi filamenti intrecciati (ife).

Microgranulato: formulato avente particolari dimensioni delle particelle comprese tra 250 e 600 micron.

Modalità di azione: è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui è utilizzato. Contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante; contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infestanti: contatto, sistemica, antigerminello.

Molluschicida: prodotto idoneo a combattere i molluschi.

Monitoraggio: valutazione della presenza dei parassiti vegetali per poter stabilire il momento opportuno per eseguire il trattamento.

Mutageno: azione causata da un prodotto chimico in grado di alterare la costituzione del patrimonio genetico di un organismo animale o dell'uomo.

Mutazione: modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o provocata, del patrimonio genetico.

N

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.

Necrosi: morte dei tessuti di una pianta.

Nematocida: prodotto idoneo a combattere i nematodi.

NOEL (No Observed Effect Level): concentrazione o dose più alta di una sostanza senza alcun effetto avverso osservato in studi di tossicità sull'animale.

O

Ormone: sostanza organica in grado di stimolare o inibire a distanza l'attività fisiologica e regolare l'equilibrio di cellule o organi.

Ovicida: prodotto particolarmente attivo contro le uova del parassita.

P

Parassita: organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri individui chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale con danni alla coltura.

Parassitoide: a differenza del parassita propriamente detto, il parassitoide termina il suo ciclo vitale oppure la fase parassitica del suo ciclo vitale causando la morte dell'ospite.

Patogeno: qualsiasi agente responsabile di produrre una malattia, alterazione o danneggiamento.

Pericolosità (dei prodotti fitosanitari): si basa sulla determinazione di tre tipologie di proprietà "pericolose": le proprietà tossicologiche relative alla salute dell'uomo, quelle chimico-fisiche relative essenzialmente alla sicurezza dell'uomo e le proprietà eco-tossicologiche relative all'ambiente.

Periodo di sicurezza: vedi intervallo di sicurezza.

Persistenza di azione: il tempo, espresso in giorni, entro il quale il PF si mantiene efficace nei confronti del parassita da combattere. La persistenza dipende oltre che dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dalle condizioni meteorologiche e dalla crescita della nuova vegetazione. La persistenza d'azione non deve confondersi con la presenza di residui sulle produzioni vegetali.

Pesticida: si riferisce ai PF secondo la definizione del Regolamento n. 1107/2009/CE ed ai biocidi secondo la definizione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

Pirodiserbo: tecnica impiegata per il controllo delle malerbe mediante il fuoco.

Portata di un ugello: quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto.

Portata di un ventilatore: quantità di aria erogata dal ventilatore nell'unità di tempo (m³/ora).

Principio attivo: vedi "sostanza attiva".

Prodotto antiparassitario: sinonimo di "prodotto fitosanitario".

Produzione integrata: secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (OILB) "la produzione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso dei prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicurezza per l'ambiente e la salute umana". La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

Produzione con metodo di produzione biologico: per agricoltura biologica si intende il metodo di produzione che esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante. Quindi, in agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria può essere attuata solamente con prodotti di origine naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o applicando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microorganismi come ad esempio il *Bacillus thuringiensis*). La coltivazione secondo il metodo dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CE n. 834/07 che si prefigge di avviare un piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell'agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un'ampia varietà di prodotti di alta qualità. La produzione biologica è sottoposta a specifici e rigorosi controlli, secondo regole omogenee in tutta Europa, da parte di Organismi di Controllo appositamente autorizzati dagli Stati Membri.

R

Registro dei trattamenti (quaderno di campagna): registro in cui devono essere annotati, preferibilmente entro 48 ore e comunque non oltre i 30 giorni, tutti i dati relativi ai trattamenti effettuati sulle colture.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

Resistenza: caratteristica acquisita di un parassita animale o vegetale che presenta una sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF.

Resistenza al dilavamento: la capacità di un prodotto distribuito sulla coltura di opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia o dell'irrigazione. Questa caratteristica determina in buona parte la persistenza d'azione dei formulati, specialmente di quelli di copertura.

Rodenticida: prodotto idoneo a combattere i roditori (topi, ratti, ecc.).

S

Scheda di sicurezza (SDS): scheda, a corredo di ogni PF, contenente informazioni di dettaglio per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Selettività: proprietà di un PF di agire specificatamente sul parassita bersaglio, risultando efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e "rispettando" la specie o la coltura utile.

Sinergia: azione coniugata di due o più prodotti che si manifesta in un'efficacia superiore a quella delle sostanze utilizzate singolarmente.

Sinergizzante: la sostanza o preparato che può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un PF.

Soglia di danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento: soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effettuare il trattamento, prima del raggiungimento della soglia di danno.

Soglia di tolleranza: danno limite al di sotto del quale non conviene effettuare il trattamento.

Sostanza attiva: si intende la sostanza chimica o biologica che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali.

Spettro d'azione: indica l'insieme delle avversità controllate da un PF. Può agire a largo spettro (su organismi appartenenti a gruppi assai diversi) o in modo selettivo (quando esercita la sua attività solo nei confronti di alcuni gruppi di organismi, per lo più sistematicamente affini).

Sterilizzazione del terreno: intervento con il quale si tende ad eliminare i parassiti ed i patogeni del terreno. Si può attuare sia con l'impiego del vapore che dei fumiganti, nonché con la solarizzazione.

T

T: simbolo che indica i prodotti fitosanitari tossici.

T+: simbolo che indica i prodotti fitosanitari molto tossici.

Taratura: regolazione dell'irroratrice in modo al fine di applicare la quantità desiderata di prodotto fitosanitario per una determinata area, in un certo periodo di tempo.

Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza.

Tempo di rientro: periodo di tempo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree trattate a scopo attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per l'esecuzione dei trattamenti.

Tossicità della sostanza attiva: grado di tossicità di una sostanza attiva che si valuta attraverso la determinazione della Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva.

Trappola sessuale: strumentazione idonea per la cattura dei maschi di determinate specie di insetti ricorrendo ad un feromone specifico.

U

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare di prodotti fitosanitari, immettendola nell'aria sotto forma di piccolissime gocce.

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).

Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. È composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.

V

Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce di miscela sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie.

Vettore: si dice di un organismo (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che preleva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.

Virus: microrganismo privo di struttura cellulare, che può produrre un'infezione.

Volatile: sostanza che evapora facilmente e rapidamente.

Volume (volume d'acqua ad ettaro): è la quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alta (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree).

W

WG: granuli (microgranuli) dispersibili in acqua. Vedi Flowable.

WP: polvere bagnabile.

WS: polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

X

Xi: simbolo che indica i prodotti fitosanitari irritanti.

Xilofago: insetto che trae nutrimento dal legno.

Xn: simbolo che indica i prodotti fitosanitari nocivi.

ALLEGATO 2 - Indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (allegato VI del P.A.N.)

VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

VI.2 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite.
2. Preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto permeabili e/o declivi e/o in prossimità di corsi d'acqua e pozzi per prelievo idrico.

3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.
4. In caso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai superare quelli massimi indicati dal costruttore.
6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato

VI.3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue, assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al D. M. n. 544/2009, relativo all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957).
2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni:
 - a. le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi;
 - b. le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in apposito contenitore per il successivo smaltimento.
3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

VI.4 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento.

E' necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.

La miscela fitoiatrice, che residua a fine trattamento, comprende:

- a. l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento);
- b. la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrice negli angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrice all'interno dei filtri).

La miscela fitoiatrice residua può avere le seguenti destinazioni:

1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
2. la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta in azienda per essere successivamente conferita ad operatori iscritti all'Albo nazionale Gestori Rifiuti per la fase di trasporto rifiuti, ovvero autorizzati allo smaltimento.

VI.5 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti. Pertanto occorre attenersi a quanto segue.

1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice:
 - a. se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo;
 - b. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati, possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i "biobed".
2. Quando si effettua la pulizia interna dell'irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un lungo periodo di inattività della macchina:
 - a. non effettuare l'operazione in prossimità di un corpo idrico o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda;
 - b. l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo VI.4.
3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

VI.6 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere:

- conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata;
- smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.

I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.

Le Regioni e le Province autonome possono predisporre documenti di orientamento rivolti agli utilizzatori di prodotti fitosanitari per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di difesa fitosanitaria.

ALLEGATO 3 – cartello informativo



ATTENZIONE

**TRATTAMENTO
FITOSANITARIO IN CORSO**

CLASSE TOSSICOLOGICA.....

DATA INIZIO.....DATA RIENTRO.....

ALLEGATO 4 – SANZIONI DI CUI ALL'ART 24 DEL DLGS 150/2012

Sanzioni ai sensi dell'art. 24 DLgs 150/2012

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identità dell'acquirente e la validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformità alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente nell'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
11. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
15. Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

Note all'art. 24: La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.